



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Prot. n. 28 del 23 gennaio 2015

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” ed, in particolare, l’art. 16;

Visto il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131, concernente, tra l’altro, misure urgenti per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, all’art. 3, disciplina procedure straordinarie per l’accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2007, n. 237, recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, così come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto il decreto del Capo Dipartimento 11 luglio 2012, n. 146, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e superamento di un successivo corso di formazione, per la copertura di n. 220 posti nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui n. 10 da portuale, n. 3 da sommozzatore e n. 207 da generico, aumentati, in virtù dei 29 posti non coperti dalla precedente procedura concorsuale, a n. 249 di cui n. 15 da radiatoriparatore, n. 10 da portuale, n. 10 da sommozzatore e n. 214 da generico, conferibili con decorrenza 1.1.2012;

Visto il decreto del Capo Dipartimento 19 settembre 2012, n. 175, così come modificato dai successivi decreti 25 ottobre 2012, n. 192, 27 novembre 2012, n. 207, 19 febbraio 2013, n. 10, 4 luglio 2013, n. 407 e 30 ottobre 2013, n. 563, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto dipartimentale 11 luglio 2012, n. 146;

Visto il Decreto del Direttore Centrale per la Formazione del 23 gennaio 2015, n.15, adottato ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale 12 ottobre 2007, n. 237, con il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

quale è stato disciplinato il predetto corso di formazione professionale per il passaggio alla qualifica a Capo reparto decorrenza 1.1.2012;

Vista la nota n. 3198 del 26 gennaio 2015, con la quale il Direttore Centrale per la Formazione ha fornito indicazioni per accedere alla piattaforma e-learning, al fine della consultazione e dello scarico del materiale didattico delle materie del citato corso di formazione professionale;

Vista la nota del Capo Dipartimento del Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile n. 3708 del 24 giugno 2013;

Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame finale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 12 ottobre 2007, n. 237 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DECRETA

Art. 1

Esame di fine corso

1. L'esame finale del corso di formazione professionale del concorso di cui alle premesse si svolgerà il giorno 27 febbraio 2015 alle h. 9.00 presso la sede delle Scuole Centrali Antincendi.
2. L'esame finale di cui al precedente comma 1 consisterà in una prova scritta (test a risposta multipla) avente per oggetto le materie ed il programma didattico del corso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

3. Saranno somministrate 30 domande a risposta multipla, predisposte dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 3, e la durata dell'esame sarà di 40 minuti.

Art. 2

Prova orale suppletiva

1. I concorrenti che parteciperanno alla prova di esame mediante domande a risposta multipla e che riporteranno un punteggio inferiore a 21 saranno ammessi a sostenere a loro istanza una prova orale suppletiva sulle stesse materie oggetto del corso con le modalità e calendario fissati dalla Commissione di concorso.
2. Ai concorrenti sottoposti alla prova orale suppletiva non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 21.

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, cui spetta la valutazione della prova finale di cui all'art. 1 e della prova suppletiva di cui all'art. 2, è la Commissione nominata con decreto indicato nelle premesse.

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Preziotti

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA NE RICORRANO I MOTIVI:

RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE ATTO.

Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Ufficio Gestione Concorsi Interni – Ufficio II Affari Concorsuali e Contenzioso – Direzione Centrale per gli Affari Generali.